Studio Filippini | & Associati
CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA

Studio Filippini & Associati
Piazza Annibaliano 18
00198 Roma

Tel +39.06.88812201
Fax +39.06.88812199
studiofilippini@studiofilippini.it

P.I. 04818971006

Dottori Commercialisti
Aldo Filippini
Alessandra Razzi

ROMA, 10 NOVEMBRE 2026

CIRCOLARE INFORMATIVA 23/2026

(A CURA DI ALDO FILIPPINI)

MUSICA D'INSIEME

Le reti d'impresa: suonare insieme restando padroni del proprio strumento



Luigi Boccherini, classe 1743, violoncellista, originario di Lucca, si ritrova alla corte di don Luis di Spagna. Ad allietar l'infante c'è già un quartetto d'archi, il violista Federico Font con i suoi figli.

Ma Boccherini non lo scioglie; né pensa di fondarne un altro.

Anzi, pare che ci entri come quinto, con il suo violoncello[1].

[1] Sul quartetto della famiglia Font alla corte dell'infante don Luis e sulla nascita dei quintetti con due violoncelli, N. Swett, nota di sala, Wolf Trap, gennaio 2026: wolftrap.org. Il legame con i Font è un'ipotesi diffusa, non una certezza documentata. Il quintetto op. 11 n. 5, G 275, è del 1771.

Strana formazione… due violini, una viola e due violoncelli…

Strana sì, forse, non so, non me ne intendo molto. So però che ci scriverà più di cento quintetti, non proprio sconosciuti… prendete questo, per esempio, e se il nome non vi dice nulla provate ad ascoltarlo: minuetto dell'op. 11 n. 5.

Scrivendo questa circolare ho imparato che nella musica da camera il direttore non c'è: il violoncello resta violoncello, nessuno chiede alla viola di suonare come un violino e ognuno si porta il proprio strumento. Quando però attaccano insieme, ne esce qualcosa che da soli non avrebbero potuto suonare.

E' un po' quel che accade in una rete di imprese: una impresa da sola potrebbe essere troppo piccola per partecipare ad una gara, per trattare con un grande fornitore, per presentarsi all'estero; e magari non vuole fondersi in una "orchestra" dove perderebbe la sua autonomia. Ma potrebbe, questo sì, organizzarsi con altre imprese simili, magari concorrenti o parti della sua filiera, per suonare insieme. E meglio.

Questa possibilità è offerta, dal 2009, dal contratto di rete. Ad oggi lo hanno firmato circa cinquantatremila imprese, dando vita a più di diecimila reti, e il Lazio è la prima regione d'Italia[2].

C'è anche un incentivo fiscale. Piccolo, con parecchie regole e un decreto che ancora manca, ma vale la pena conoscerlo.

Accordiamo gli strumenti.

[2] Quasi un'impresa in rete su quattro è laziale, dato dell'Osservatorio nazionale sulle reti d'impresa (InfoCamere, RetImpresa, Università Ca' Foscari Venezia), rapporto 2025, presentato a Napoli il 20 aprile 2026: a fine 2025 i contratti attivi erano 10.361 e le imprese circa 53.000. Il Lazio conta 11.171 imprese in rete, il 23% del totale nazionale: iris.unive.it.
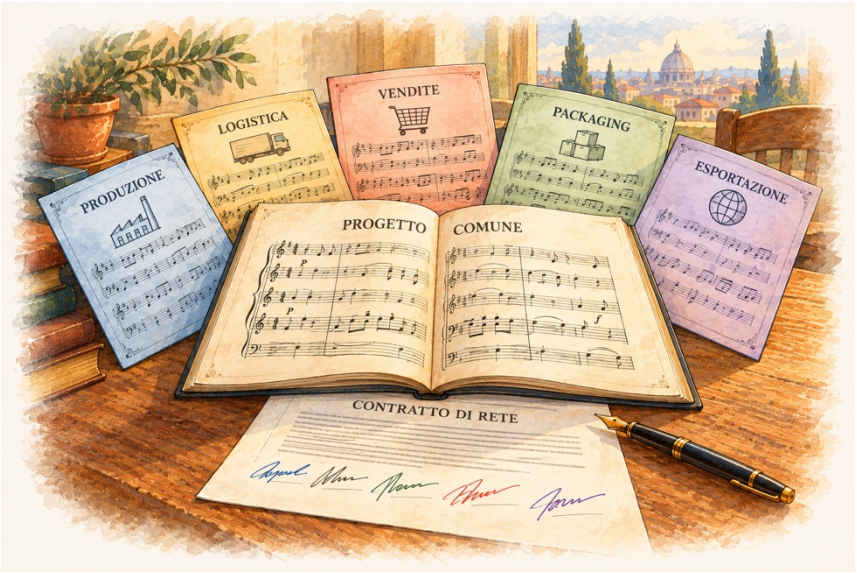
Che cos'è una rete d'impresa

Un contratto per lavorare insieme

Con il contratto di rete due o più imprenditori si impegnano a collaborare secondo un programma comune: possono scambiarsi informazioni o prestazioni, oppure esercitare insieme una o più attività. Lo scopo è accrescere «individualmente e collettivamente» la propria capacità innovativa e la propria competitività[3].

Il contratto è molto flessibile. Deve indicare gli obiettivi, il programma con i diritti e gli obblighi di ciascuno, la durata e il modo di prendere le decisioni comuni. Il fondo patrimoniale comune e l'organo comune sono facoltativi.

Può essere redatto per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o con firma digitale sul modello ministeriale, e si iscrive nel Registro delle imprese di ciascun partecipante[4].



Ogni impresa legge il proprio spartito, ma la partitura è unica.

[3] Art. 3, comma 4-ter, DL 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla L. 33/2009: normattiva.it.

[4] Art. 3, commi 4-ter e 4-quater, DL 5/2009, cit. Per la rete-soggetto servono la firma digitale ai sensi dell'art. 25 del Codice dell'amministrazione digitale (o l'atto pubblico o la scrittura autenticata) e l'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese.

Rete-contratto o rete-soggetto

La rete può restare un contratto oppure diventare un soggetto giuridico autonomo, con conseguenze soprattutto fiscali. La prima formula, più leggera, è stata la più adottata, come si può vedere nella tabella.

Le due forme della rete[5]

	Rete-contratto	Rete-soggetto
Diffusione	86% delle reti	14% delle reti
Soggettività tributaria	No: costi e ricavi restano alle singole imprese	Sì: soggetto IRES e IRAP, con partita IVA propria
Codice fiscale	Facoltativo, ad esempio per un conto corrente comune	Obbligatorio
Contabilità	Quella delle singole imprese	Propria
Detassazione della Legge PMI	Ammessa	Esclusa

Il fondo comune fa da argine

Se la rete ha un fondo comune e un organo comune che tratta con i terzi, per le obbligazioni che l'organo comune assume in relazione al programma i creditori possono rivalersi «esclusivamente sul fondo comune»[6]. Il resto del patrimonio di ciascuna impresa, per quei debiti, resta fuori.

[5] Osservatorio nazionale, rapporto 2025, cit.; Agenzia delle Entrate, circolare 20/E del 18 giugno 2013; L. 34/2026, art. 1, comma 2.

[6] Art. 3, comma 4-ter, n. 2, DL 5/2009, cit. La regola riguarda le obbligazioni assunte dall'organo comune in relazione al programma di rete, non quelle che ciascuna impresa contrae per conto proprio.

Chi può partecipare

Le imprese

Bastano due imprese, di qualsiasi forma e dimensione: società di capitali e di persone, imprese individuali, cooperative. Le società di capitali sono poco meno del 58% delle imprese in rete, le imprese individuali il 22%. Nella maggior parte dei casi le reti sono piccole e costituite fra imprese vicine anche fisicamente.

Anche la controllata italiana di un gruppo straniero è un'impresa come le altre e può fare rete con fornitori, clienti e partner del territorio. Per l'agevolazione del 2010 l'Agenzia delle Entrate aveva ammesso anche le stabili organizzazioni di imprese non residenti[7]; per quella nuova aspettiamo indicazioni.

I professionisti: qui serve attenzione

Dal 2017 i professionisti possono costituire reti tra loro o partecipare a reti con le imprese[8].

C'è un limite: il professionista non è iscritto nel Registro delle imprese, e il contratto non si può annotare sulla sua posizione. Per il Ministero, quindi, una rete mista tra professionisti e imprese si può iscrivere solo come rete-soggetto, a meno che il professionista operi come società tra professionisti; le reti di soli professionisti si possono costituire, ma non iscrivere[9].

[7] Agenzia delle Entrate, circolare 15/E del 14 aprile 2011, par. 2.1, sull'agevolazione dell'art. 42, comma 2-quater, DL 78/2010.

[8] Art. 12, comma 3, L. 22 maggio 2017, n. 81.

[9] Ministero dello sviluppo economico, circolare n. 3707/C del 30 luglio 2018 e parere n. 23331 del 28 gennaio 2020: ra.camcom.gov.it. Alla data di questa circolare non ci risultano modifiche normative sul punto.

Relativamente a chi opera in regime forfettario, con la risposta n. 24 del 9 febbraio 2026 l'Agenzia ha chiarito che la partecipazione a una rete-contratto tra professionisti non fa perdere tale regime, a meno che la collaborazione diventi, nei fatti, una società[10].

Il premio fiscale della Legge PMI

Che cosa prevede

La legge annuale sulle PMI, n. 34 dell'11 marzo 2026, in vigore dal 7 aprile, ripropone un incentivo già sperimentato con gli utili del 2010, 2011 e 2012. Per i periodi d'imposta dal 2026 al 2028, la quota di utili che un'impresa aderente destina al fondo patrimoniale comune della rete, o a un patrimonio destinato all'affare, non concorre a formare il reddito[11]. Ci sono tuttavia alcune condizioni:

- gli utili devono finanziare investimenti previsti dal programma di rete, da realizzare entro l'esercizio successivo;
- il programma va asseverato in anticipo da organismi espressione delle associazioni di categoria o, in subordine, da organismi pubblici;
- gli utili vanno accantonati in una riserva apposita, indicata in nota integrativa e utilizzabile solo per coprire perdite;
- se l'impresa esce dalla rete, o usa la riserva per altro, il beneficio si perde;
- la rete non deve avere soggettività giuridica;
- il tetto è di un milione di euro di utili all'anno. Per la misura del 2010 l'Agenzia lo aveva riferito a ciascuna impresa, anche se aderente a più reti; è ragionevole che valga ancora, ma la nuova legge non lo dice espressamente[12].

[10] Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 24 del 9 febbraio 2026, sulla causa ostativa dell'art. 1, comma 57, lett. d), L. 190/2014. Il caso riguardava una rete-contratto tra soli professionisti, e il parere vale per il caso esaminato.
[11] L. 11 marzo 2026, n. 34, art. 1, comma 1, in G.U. n. 68 del 23 marzo 2026: normattiva.it.
[12] L. 34/2026, art. 1, commi 1 e 2. Sul limite riferito a ciascuna impresa, circ. 15/E/2011, cit., par. 2.2.

Un esempio

Una Srl chiude il 2026 con 400.000 euro di utile e ne destina 150.000 al fondo comune, per un programma di investimenti asseverato. Con l'IRES al 24%, il risparmio teorico è di 36.000 euro. Teorico per due ragioni: dipende dal riparto delle risorse, di cui diremo tra poco, e resta legato al rispetto dei vincoli negli anni successivi. Per l'IRAP la misura del 2010 non valeva[13], e la nuova legge parla soltanto di imposte sui redditi.

Il beneficio si fa valere solo con il saldo delle imposte, e l'acconto dell'anno dopo si calcola come se non ci fosse[14]. Per gli utili del 2026, quindi, il primo effetto concreto arriva con il saldo del 2027.

Pochi posti in sala

La legge stanzia 15 milioni di euro l'anno, per il 2027, il 2028 e il 2029[15]. All'aliquota IRES del 24% corrispondono, grosso modo, a 62 milioni di utili detassabili all'anno in tutta Italia. Le imprese in rete sono circa cinquantatremila.

Il precedente non incoraggia. Con la misura del 2010 le richieste arrivarono a 26,5 milioni contro 20 disponibili, e l'Agenzia riconobbe a ciascuno il 75,37% del risparmio chiesto; negli anni successivi l'86,50% e l'83,04%[16].

Manca poi il decreto del Ministero delle imprese, d'intesa con l'Economia, che deve individuare gli organismi di asseverazione e le regole operative. Doveva arrivare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, cioè a inizio giugno; alla data di predisposizione di questa circolare non ci risulta pubblicato[17].

[13] Circ. 15/E/2011, cit., par. 4. Il calcolo dell'esempio è dello Studio, sull'aliquota IRES ordinaria del 24%.
[14] L. 34/2026, art. 1, comma 2.
[15] L. 34/2026, art. 1, commi 2 e 4. La stima degli utili detassabili è un calcolo dello Studio.
[16] Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate del 2011 e del 2012 e provvedimento n. 72980 del 14 giugno 2013. Per il 2010 le richieste ammontavano a 26.534.578 euro: edotto.com.
[17] L. 34/2026, art. 1, comma 3. Verifica dello Studio sulle fonti ufficiali alla data della circolare.

Gli altri vantaggi

Le fatture

Nella rete-contratto ognuno resta titolare dei propri costi e dei propri ricavi. Se l'organo comune agisce in rappresentanza delle imprese, il fornitore emette una fattura a ciascuna per la sua quota[18]. Se invece è un'impresa capofila a comprare in nome proprio, spetterà ad essa riaddebitare i costi alle altre.

Le persone

Tra imprese della stessa rete il distacco di un dipendente è più semplice: l'interesse dell'impresa che distacca, dice la legge, «sorge automaticamente in forza dell'operare della rete». Il contratto può anche prevedere la codatorialità, cioè la gestione comune di alcuni lavoratori secondo regole scritte nel contratto stesso[19]. Le comunicazioni passano dall'impresa referente, con un modello che si chiama Unirete[20].

Qui, però, serve rigore. L'Ispettorato del lavoro ha messo in guardia da chi vende la rete come scorciatoia per «esternalizzare» personale a buon mercato. Il contratto va iscritto prima, i lavoratori messi in comune vanno indicati, ciascuno deve essere assunto regolarmente da una delle imprese senza perdere nulla in retribuzione e tutele, e i codatori rispondono in solido[21].

[18] Agenzia delle Entrate, circolare 20/E del 18 giugno 2013.

[19] Art. 30, comma 4-ter, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

[20] DM Lavoro 29 ottobre 2021, n. 205; il modello Unirete è operativo dal 23 febbraio 2022.

[21] Ispettorato nazionale del lavoro, circolare n. 7 del 29 marzo 2018, che richiama la responsabilità solidale dell'art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003.

Gare e bandi

Le imprese in rete possono partecipare insieme alle gare pubbliche: il Codice dei contratti le elenca tra gli operatori economici[22]. Con un limite che il Consiglio di Stato ha ricordato giusto un anno fa: la rete non può sommare liberamente i requisiti delle aderenti, come invece può fare un consorzio stabile[23].



Anche i bandi guardano spesso alle reti. Nel 2023 la Regione Lazio ha finanziato 150 programmi di rete tra negozi, botteghe e pubblici esercizi affacciati sulle stesse vie: oltre seimila attività, 27 programmi solo a Roma Capitale, 100.000 euro ciascuno per illuminazione, arredi, videosorveglianza ed eventi[24]. I negozi sulla stessa strada, di solito, si contendono gli stessi passanti. In quei casi hanno fatto squadra per attrarre clienti dalle strade vicine.

Con chi suonare

Conta molto con chi si suona. A Torino, nel 2014, un'impresa di costruzioni con settant'anni di storia, una restauratrice di opere d'arte e un'officina che lavora il ferro,

[22] Art. 65, comma 2, lett. g), D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

[23] Consiglio di Stato, Sez. V, 27 ottobre 2025, n. 8289, sul cosiddetto «cumulo alla rinfusa», riservato ai consorzi stabili.

[24] Regione Lazio, bando «Reti di imprese tra attività economiche», graduatorie del 5 maggio 2023 (Determinazione G05757 del 28 aprile 2023): regione.lazio.it. Il bando ammetteva qualsiasi forma di aggregazione, contratto di rete compreso, e i beneficiari formali erano i Comuni e i Municipi di Roma Capitale.

insieme ad altre tre imprese, hanno formato una rete per proporsi, soprattutto all'estero, sui cantieri del patrimonio storico[25].

Nessuno di loro avrebbe saputo fare il mestiere dell'altro.

Che cosa dicono i numeri

Funziona? Istat e Confindustria hanno confrontato le imprese entrate in rete tra il 2011 e il 2014 con imprese simili rimaste fuori[26]. Dopo tre anni, le prime erano cresciute di più: oltre 14 punti percentuali di fatturato e 11 di addetti, quasi 25 punti di fatturato per le micro imprese.

L'Osservatorio nazionale aggiunge un dettaglio interessante. Crescono di più le reti che hanno un presidente, regole formali e un piano di lungo periodo[27]; non sembra invece far differenza quante imprese ne facciano parte.

Musica notturna

Intorno al 1780 Boccherini scrisse un quintettino dal titolo curioso, «La musica notturna delle strade di Madrid». Dentro ci sono le campane dell'Ave Maria, il tamburo dei soldati, il minuetto dei ciechi, il rosario, la ritirata della ronda[28]. Rumori di una città, ognuno con la sua strada e il suo orario, che sul pentagramma diventano un pezzo solo.

[25] Rete Politecna Restauro, comunicato di Intesa Sanpaolo, Confindustria Piemonte, Politecnico di Torino e ANCE, 3 luglio 2014: polito.it.
[26] Istat e Centro Studi Confindustria, «Gli effetti del contratto di Rete sulla performance delle imprese», novembre 2017.
[27] A. Cabigiosu e A. Moretti, in Osservatorio nazionale sulle reti d'impresa 2020, Edizioni Ca' Foscari.
[28] Quintetto op. 30 n. 6 in do maggiore, G 324, composto intorno al 1780 ad Arenas de San Pedro: en.wikipedia.org.



Al suo editore, Pleyel, Boccherini scrisse che fuori dalla Spagna quel pezzo era «assolutamente inutile, persino ridicolo»: chi non conosceva quelle strade non l'avrebbe capito[29].

Fu pubblicato solo dopo la sua morte.

Nel 1992 il suo «Passa calle» risuonò alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Barcellona.

Eravamo ancora in Spagna, è vero. Ma ascoltava mezzo mondo.

§ § § § § §

Non esitate a contattarci per qualsiasi approfondimento.

Cordiali saluti,

Aldo Filippini

[29] M. Vincent, «The Bell's Toll in Luigi Boccherini's Night Music of the Streets of Madrid», SECM Newsletter n. 33, primavera 2019, che cita la biografia di G. de Rothschild (1965): secm.org. Sul «Passa calle» alla cerimonia di apertura dei Giochi di Barcellona, Wikipedia, voce citata.

La presente circolare è frutto di una collaborazione tra intelligenza artificiale e competenza umana, con revisione e cura editoriale di Aldo Filippini.